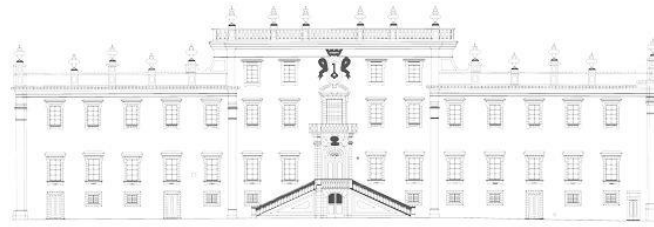


SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Incontro di studio
I REATI SESSUALI

Codice Rosso. L'introduzione delle nuove fattispecie di reato: prime riflessioni sulla casistica applicativa e sul rapporto con altre figure di reato

Prof. Luca Masera

INASPIMENTO SANZIONATORIO



ART. 609BIS C.P. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da **sei a dodici anni.**

ART. 609TER c.p.

Circostanze aggravanti



La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore;

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo (8-16) se i fatti ivi

previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore**
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) **nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;**

ART. 609TER c.p.

Circostanze aggravanti



5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Nuovo ultimo comma

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà (da 9 a 18 anni) se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata (da 12 a 24 anni) se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

ART. 609-QUATER c.p.

Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata (da 8 a 16) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. (rapporti con 600bis co. 2, tra 14 e 18, da 1 a 6 anni)

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a **quattro anni**.

ART. 609-septies c.p. PROCEDIBILITA'

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile

N.B.: Il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) è ora sempre procedibile d'ufficio.

I delitti previsti dagli articoli **609-bis e 609-ter** sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è **di dodici mesi.**

La querela proposta è irrevocabile.

ART. 609-octies c.p. Violenza sessuale di gruppo

Cambia la pena: da sei a dodici anni  da **otto a quattordici anni**

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

ART. 572 C.P.



- CAMBIA LA CORNICE EDITTALE: DA 2 A 6 ANNI  **DA 3 A 7 ANNI**
- VIENE INSERITA UNA AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE:

“La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità”

N.B.: Un'aggravante era già prevista dal codice penale, e segnatamente all'art. 61 n. 11quinquies cp, introdotto con D.L. 14.8.2013 convertito nella L. 15.10.2013 n. 119, applicabile ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale

STALKING

ART. 612 BIS C.P.

- CAMBIA LA CORNICE EDITTALE:

DA 6 MESI A 5 ANNI



DA 1 ANNO A 6 ANNI E 6 MESI

2) Fattispecie di nuova introduzione

- Art. 612 ter c.p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Art. 387 bis c.p.: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Art. 583 quinquies c.p.: Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
- Art. 558 bis c.p.: Costrizione o induzione al matrimonio

Art. 612 ter c.p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti



*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o **diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone** rappresentate, è punito con la reclusione da **uno a sei anni** e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.*

*La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate **al fine di recare loro nocumento**.*

*La pena è **augmentata** se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.*

*La pena è **augmentata da un terzo alla metà** se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.*

*Il delitto è punito **a querela** della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia **d'ufficio** nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.*

- Fenomeno **revenge porn**, iter molto affrettato, molto legato a casi di cronaca, in realtà terminologia più corretta è quella di «**pornografia non consensuale**», finalità vendicativa assente in ipotesi primo comma
- **Bene giuridico**: collocato dopo stalking tra delitti contro la **libertà morale**, secondo alcuni autonomo bene giuridico «**riservatezza sessuale**», in effetti nella norma non c'è alcun riferimento a condotte costrittive o induttive, rispetto a libertà morale è del tutto presunta, mentre è richiesto danno alla riservatezza

Due distinte ipotesi di reato:



- **1° co.:** chiunque, **dopo averli realizzati o sottratti**, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, **senza il consenso** delle persone rappresentate

SOGG. ATTIVO: chi realizza i video o li sottrae, quindi non vi rientra caso (molto frequente) di chi diffonde video ricevuto da persona rappresentata

CONDOTTA: cinque modalità alternative (**invio, consegna, pubblicazione, cessione, diffusione**): le prime a destinatari determinati, le seconde indeterminate: in sostanza lunga **endiadi** per punire **diffusione**, problema punibilità condotta di mostrare ad altri video su proprio cellulare o proiettandolo in pubblico.

- **OGGETTO MATERIALE:** - «**immagini o video**»
(quindi rimangono esclusi file audio)
- a «**contenuto sessualmente esplicito**»: nozione presente anche in **600 ter**, pornografia minorile, dove la formula è «attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore»: sembra portata più ristretta, problemi precisione nozione
- problema se sia necessaria **identificabilità della persona rappresentata**: viso oscurato fa venir meno reato? Necessari segni identificazione evidenti (tatuaggio) per ritenere soggetto identificabile? Comunque reato perseguibile a **querela**, salve eccezioni (co. 4)

- «**destinati a rimanere privati**»: vi rientrano anche **video realizzati illecitamente**, o in quei casi si applicano **solo 615 bis** (interferenze illecite nella vita privata) e **617 septies** (diffusione di riprese e registrazioni fraudolente), puniti sino a 4 anni? Soluzione mi pare poco ragionevole, e non imposta da tenore letterale, destinato a rimanere privato comunque era l'atto, rappresentato dall'immagine, in caso di video illeciti da ipotizzare concorso reati
- «**senza il consenso delle persone rappresentate**»: rappresenta vero nucleo di disvalore della fattispecie, **elemento negativo del fatto**, quindi non si applica disciplina art. 50, problema della prova del consenso, secondo alcuni necessario consenso espresso in modo esplicito, ***affirmative consent***, rapporti con consenso in 609bis
- EL. SOGG.: **Dolo generico** – non necessaria finalità di vendetta tipica del revenge porn, possibile imputazione per **dolo eventuale** di elementi destinazione immagini o consenso persona rappresentata, in caso di dubbio si impone senz'altro astensione da diffusione

- **Co. 2:** chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

2 differenze rispetto alla fattispecie di cui al co. 1:

- SOGGETTO ATTIVO (**soggetti “terzi”**, che possono aver ricevuto le immagini anche dalla persona rappresentata).
- ELEMENTO SOGGETTIVO: **dolo specifico** di recare nocumento alle persone rappresentate: problemi di **accertamento probatorio** e di **eccessiva restrizione dell’ambito applicativo** della fattispecie.

Aggravanti mutate da reato stalking:

- Co. 3: Se la condotta illecita sia posta in essere nell'ambito di un **rapporto sentimentale** o affettivo, pregresso o sussistente all'epoca del fatto, che legava l'autore e la vittima nella prassi è la **regola per le ipotesi di *revenge porn***.
- **L'utilizzo degli strumenti informatici o telematici:** ipotesi standard, disvalore già ricompreso in fattispecie-base

co. 4: aumento da 1/3 alla metà per fatti commessi contro persona in **stato di inferiorità o in stato di gravidanza** (al momento del fatto ripreso, o della diffusione? Più ragionevole mi pare seconda ipotesi, come ratio maggiore fragilità psicologica donna incinta, e quindi maggiore pericolosità)

RAPPORTI CON ALTRI REATI

- **CLAUSOLA DI RISERVA** AL PRIMO COMMA DELL'ART. 612TER C.P. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato":
 - Opera rispetto ai reati di cui agli **artt. 572, 612-bis, 580 c.p.**, comunque si può sostenere concorso sulla base argomento non coincidenza condotte tipiche
 - Rispetto al reato di estorsione (**art. 629 c.p.**): concorso di reati
- Rapporti con l'**art. 600-ter c.p.**: concorso apparente di norme
Se la vittima è minorenne opera l'art. 600 ter c.p. (anche nelle ipotesi di sexting)
A seguito della sentenza Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 5522 assumono rilevanza ai sensi dell'art. 600 ter c.p. anche le immagini autoprodotte dal minore.

Problema è che 600 ter co. 3 (diffusione materiale) è punito meno severamente (reclusione da 1 a 5 anni), quindi se non c'è consenso minore e non si rientra in ipotesi art. 600 ter co. 1 e 2, si può applicare 612 ter anche in caso di immagini del minore?
- *Revenge porn* e suicidio della vittima: art. 612ter c.p. e **586 c.p. (problema requisito prevedibilità evento mortale)**
- Sicuramente assorbita la fattispecie di **diffamazione**, così come **167 e 167 bis legge privacy d.lgs 196/2003**

- **Procedibilità a querela** (salvo casi quarto comma, quindi se vittima è donna incinta reato procedibile d'ufficio)
- **Entro sei mesi**, differenza rispetto a 609bis, dove è stato aumentato a 12 mesi da medesimo intervento normativo
- **Remissione** solo processuale
- **Custodia cautelare consentita**, rientra tra reati per cui non vale divieto applicazione per probabile pena non superiore a 3 anni 275 co. 2 bis c.p.p

Art. 387 bis c.p. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

• **Attuazione art. 53 convenzione Istanbul, ratificata nel 2013**

• **Bene giuridico tutelato:** delitto secondo alcuni **plurioffensivo** che mira a tutelare i soggetti a favore dei quali il provvedimento è stato emesso oltre a garantire l'efficacia del provvedimento giudiziario (comunque corretto inquadramento delitti contro autorità decisioni giudiziarie)

•

- **Reato proprio**
- **Elemento oggettivo:** violazione degli obblighi e dei divieti derivanti dai provvedimenti di cui agli artt. 282 bis c.p.p., 282 ter c.p.p. e 384 bis c.p.p., **anche in caso di mancato rispetto delle modalità** stabilite per l'esecuzione degli obblighi e dei divieti in questione.
- Per il principio di tassatività sono **escluse** dall'ambito applicativo le violazioni degli ordini di protezione previsti dall'art. 342 bis e 342 ter cod. civ. (**allontanamento casa familiare**)

- La violazione dei provvedimenti citati viene sanzionata a prescindere dalla sorte degli stessi e dall'esito del procedimento principale in cui sono stati adottati: paiono **ininfluenti l'eventuale annullamento in sede di riesame** delle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. successivo all'avvenuta violazione **o la non convalida da parte del g.i.p. del provvedimento** di cui all'art. 384-bis c.p.p.: giurisprudenza in tema di evasione
- Elemento soggettivo: **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà dell'autore del reato di violare i provvedimenti a cui è stato sottoposto.

N.B: Inefficacia della norma rispetto allo scopo che dovrebbe perseguire poiché **non è previsto l'arresto né obbligatorio né facoltativo in flagranza.**

Art. 583 quinquies c.p.: Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

- Trasformazione dell'aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4 c.p. (da 6 a 12 anni) in fattispecie autonoma di reato (8-14 anni), messaggio simbolico centrale in genesi norma, non opportuna a mio avviso limitazione discrezionalità giudice che garantiva meccanismo ex 69 c.p.
- il comma 2 dell'art. 12 della legge 19 luglio 2019 n. 69 ha aggiunto la nuova fattispecie delittuosa nell'elencazione di cui all'art. 576, comma 1, n. 5, c.p., per cui l'omicidio comporta la pena dell'ergastolo quando compiuto «in occasione della commissione di uno di tali delitti»
- il comma 4 del medesimo art. 12 inserisce il nuovo delitto nel novero dei reati richiamati dall'**art. 585 (aggravanti ad effetto speciale)**

- Nucleo della fattispecie sono i concetti di «deformazione» e di «sfregio» permanente del viso, già presenti nell'aggravante abrogata (la **formulazione** è rimasta **identica**), rimangono sempre escluse parti corpo diverse dal viso

VISO: parte anteriore del capo che va dalla fronte fino all'estremità del mento e dall'uno all'altro orecchio, comprendendo anche le immediate **zone di contorno** che necessariamente contribuiscono alla formazione ed al completamento dell'immagine.

DEFORMAZIONE: alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria tanto da causarne uno sfiguramento e causando «ripugnanza e ribrezzo», secondo la definizione classica di Antolise)

SFREGIO PERMANENTE: «qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorchè di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l'immagine in senso estetico» (anche **la rottura del naso** o la perdita di una parte del lobo, secondo casi giurisprudenziali su aggravante abrogata, o **cicatrici** anche di pochi centimetri).

- Con il passaggio da aggravante a fattispecie autonoma **sono punibili solo a titolo di lesioni colpose (eventualmente gravi) i fatti colposi di lesioni permanenti al viso** (es. chirurgo estetico che sfregia per imperizia il volto di un paziente).



tuttavia non era necessario abrogare l'art. 583, co. 2 n. 4 c.p.: l'introduzione del nuovo art. 583-quinquies avrebbe determinato l'abrogazione tacita parziale (rispetto alla sola ipotesi dolosa) del corrispondente n. 4, lasciando sussistere quella colposa.

- Altro aspetto discusso è **la compatibilità della previsione di pene accessorie fisse con il principio di proporzionalità e di uguaglianza-ragionevolezza** (artt. 3 e 27 Cost.)

Art. 558 bis c.p.: Costrizione o induzione al matrimonio



*Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da **uno a cinque anni**.*

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

*La **pena è aumentata** se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.*

*La pena è da **due a sette anni** di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il **fatto è commesso all'estero** da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.*

Adeguamento a quanto richiesto da art. 37 § 1 **Convenzione Istanbul**, che peraltro chiede venga punito solo il caso di «atto intenzionale di **costringere** un adulto o un bambino a contrarre matrimonio» (già prima della riforma punibile come violenza privata)

Due distinte ipotesi di reato:

- 1° co.: **costrizione o induzione** della vittima a **contrarre matrimonio con violenza o minaccia** (ipotesi speciale rispetto a 610 c.p., sino a 4 anni)
- 2° co.: individua alcune specifiche modalità di **induzione** al matrimonio, ovvero **l'approfittamento delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità** di una persona, nell' **abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento** della persona per **ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia**
NB: per la nozione di vulnerabilità, vedi giurisprudenza relativa a art. 600 co. 2 (**servitù**), importante tema rapporti con 600 e ss.
- BENE GIURIDICO: collocato nel capo dei **delitti contro il matrimonio**, diversi autori ritengono vero oggetto di tutela la **libertà di autodeterminazione** della vittima)

- La formulazione normativa sembra riferirsi alle sole unioni aventi **effetti civili nell'ordinamento** (esclusi tutti i vincoli contratti all'estero privi di effetti civili nell'ordinamento italiano): se così interpretata, risulta molto ridotta la portata applicativa della norma per matrimoni celebrati all'estero (vedi invece ampliamento criteri di giurisdizione rispetto art. 10 c.p.)
- Necessità di **un'accezione più ampia del termine "matrimonio"** di adottare (cfr. la nozione adottata nel Regno Unito nell' AntiAnti-social behaviour, crime and policing Act del 2014: " 'marriage' means any religious or civil ceremony of marriage (whether or not legally binding)");
- Elemento ermeneutico **importante**, riferimento **aggravante co. 4** a minori con **età inferiore a 14 anni**, il cui matrimonio non sarà mai valido nel nostro ordinamento: si tutela persona, non istituto matrimoniale, centrale ricostruzione bene giuridico
- Problema punibilità come **tentativo** ipotesi di «**attirare intenzionalmente** con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiede, allo scopo di costringerla a contrarre un matrimonio» (art. 37 § 2 conv Istanbul) : solo atti preparatori o già esecutivi?

- Grazie per l'attenzione!